


23-11-2023



CONFERENZA UNIFICATA

23 novembre 2023

Punto 4) all'o.d.g.:


PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA A), N. 1), DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2024-2026"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI


N.B. Le proposte fondamentali sono segnalate con *

Sommario

PROPOSTE FONDAMENTALI	4
1. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato *	4
2. Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo *	4
3. Riapertura dei termini per la determinazione di accordi con i Comuni capoluoghi di provincia *	4
4. Modifiche all'articolo 80 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario) *	6
5. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente *	6
6. FSC integrazione perequativa (700 mln. a regime) *	7
7. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE) *	7
8. Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie *	8
9. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto *	9
10. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023) *	10
11. Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF *	10
12. Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002 *	11
13. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali *	12
14. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi *	13
15. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale *	14
16. Contributo piccoli Comuni *	15
17. Risorse delle Città metropolitane *	16
18. Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR *	17
19. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà *	18
20. Fondo Unico Politiche Sociali *	18
ULTERIORI NORME	19
21. Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid 2022	19
22. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale	19
23. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)	21
24. Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati	22
25. Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022	



26. Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali.....	23
27. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà.....	24
28. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.....	25
29. Interventi a favore delle gestioni associate.....	25
30. Abrogazione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 98/2022.....	26
31. Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione.....	26
32. Anticipazione oneri per i rinnovi contrattuali.....	27
33. Comandi e distacchi di personale.....	27
34. Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023.....	28
35. Modifiche all'art. 2- Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità - Carta «Dedicata a te.....	29
36. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso).....	29
37. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)....	30
38. Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC	31
39. Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere") per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022.....	31
40. Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo.....	32
41. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali	32
42. Modifiche all'art. 208 del codice della strada.....	33
43. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva... 	34
44. Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola.....	35



PROPOSTE FONDAMENTALI

1. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato *

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione di interessi moratori di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2001, al fine di contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

2. Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo *

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"
- b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

Motivazione

La modifica proposta al comma 1 conferma la possibilità anche per il 2024, come già opportunamente concesso dal legislatore lo scorso anno, di utilizzare l'avanzo libero per il finanziamento di spese correnti già in sede di approvazione del bilancio di previsione.


La modifica proposta al comma 2 intende favorire una programmazione sostenibile dei bilanci per il triennio 2024-2026, senza sacrificare ulteriormente le spese necessarie a garantire i servizi essenziali, già messi a dura prova dagli effetti finanziari dovuti alla dinamica inflazionistica e ai nuovi tagli alle risorse degli enti locali.

Le modifiche proposte non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.

3. Riapertura dei termini per la determinazione di accordi con i Comuni capoluoghi di provincia *

Art. 79

Patti con i Comuni



All'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "50 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "70 milioni di euro";

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

5-quater. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

Motivazione

L'articolo 43 del dl n. 50/2022 introduce un importante dispositivo di impulso alle misure di risanamento finanziario dei Comuni capoluogo di provincia in condizioni di significativo disavanzo (oltre i 500 euro per abitante), attraverso la sottoscrizione di accordi con il Governo basati sull'applicazione opportunamente adattata alle specificità di ciascun ente del ventaglio di misure già previsto dalla legge di bilancio 2022 per le grandi città (commi 567 e ss. della legge 234/2021).

*Le modifiche qui proposte (**commi 5-bis e 5-ter**) puntano, in primo luogo, ad incrementare il contributo opportunamente previsto all'art. 79 del ddl Bilancio 2024, con una quota di 20 milioni di euro annui per dieci anni da destinare ai capoluoghi di provincia che nella prima tornata non hanno ritenuto di accedervi o che non hanno concluso l'accordo, pur essendo nelle condizioni di cui all'articolo 43. La novità del dispositivo introdotto con il dl 50 ha comportato valutazioni complesse che possono essere ora riviste, anche sulla base dell'incentivo costituito dal contributo economico che si propone di istituire. Tale ampliamento è affidato ad un provvedimento ministeriale da attivarsi entro il 31 gennaio 2023 ed è basato sugli stessi criteri e modalità già normati con i commi da 2 a 7, art. 43, del dl 50/2022.*



Con il comma **5-quater** vengono adattati ai tempi di determinazione dei nuovi accordi i termini di sospensione delle eventuali procedure di presentazione dei piani di riequilibrio (predissesti) e delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (dissesti) che coinvolgono gli enti sottoscrittori degli accordi.

4. Modifiche all'articolo 80 (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario) *

Art. 80

Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario

Al comma 4, dopo le parole "possono proporre" inserire le parole "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."

Motivazione

La modifica è volta ad indicare un termine certo entro il quale l'ente locale deve proporre a ciascun creditore la definizione transattiva dei debiti derivanti dalla conclusione del dissesto, di cui al comma 4 dell'articolo 80. Inoltre, l'eventualità del ricorso alla rateazione decennale dei debiti per i quali la transazione proposta dall'Organismo straordinario di liquidazione non è accettata dal creditore viene estesa alla proposta di transazione successivamente formulata dal Comune.

5. Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente *

In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:


- a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";
- b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

Motivazione

La **lettera a)** estende fino al 2026 la possibilità di utilizzare liberamente, quindi anche per spesa corrente, i risparmi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui.

La **lettera b)** è finalizzata a facilitare, anche per il 2024, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.

La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2024 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.



6. FSC integrazione perequativa (700 mln. a regime) *

Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:

“, 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029” e dopo le parole “esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale,” sono inserite le parole “tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,”.

Conseguentemente: la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Motivazione

La norma proposta aumenta la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) di cui alla lettera d-quater), attualmente alimentata dal solo importo necessario al ristoro del taglio temporaneo a suo tempo effettuato a carico dei Comuni per circa 560 mln. di euro (dl n. 66/2014), introducendo una quota “verticale” di finanziamento della perequazione comunale da parte dello Stato. Tali maggiori risorse consentiranno di finanziare il progredire della perequazione fino alla conclusione del percorso fissata tra il 2029 e il 2030, senza richiedere ulteriori sacrifici agli enti più dotati.

La proposta integra, inoltre, i criteri generali di riferimento per il riparto della quota in questione introducendo un possibile riferimento agli oneri sostenuti dai Comuni per effetto dell’inflazione, rendendo più flessibile il riparto stesso.

L’incremento complessivo rispetto agli attuali stanziamenti è di 150 milioni di euro per il 2024, fino a 700 milioni di euro a regime, a decorrere dal 2029.

7. Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali (mitigazione accantonamento FCDE) *

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall’organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all’andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall’organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all’ammontare complessivo degli effetti sull’accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell’accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull’ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività



di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Motivazione

La norma proposta introduce una lieve mitigazione dell'ammontare obbligatoriamente accantonato sul bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), a fronte di programmi strutturati di intervento a potenziamento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente locale. La norma costituisce pertanto un incentivo in termini di anticipazione della maggior capacità di spesa annuale dell'ente dovuta ai recuperi previsti dai programmi di intervento, il cui andamento è verificato semestralmente.

La debolezza della riscossione locale è uno dei fenomeni ricorrenti non solo nei casi di crisi conclamata degli enti locali ma anche nei casi di fragilità finanziaria che caratterizzano una quota più ampia di enti soprattutto tra le città medio-grandi e nel centro-sud. Si tratta quindi di un fattore di crisi che può diventare sistemico. La norma proposta realizza un'incentivazione che si stabilizza nel caso di raggiungimento dei risultati (riduzione del FCDE dovuta alle migliori performance) e che, in caso contrario, costringe l'ente ad una stretta finanziaria necessaria per la ricostituzione del FCDE su basi ordinarie.

Il sacrificio di finanza pubblica derivante dalla temporanea maggior capacità di spesa concessa attraverso la riduzione iniziale del FCDE è ampiamente controbilanciato dagli effetti di miglioramento del sistema di gestione e riscossione delle entrate locali.

8. Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie *

Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

- a) le parole da "che hanno approvato" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio," ;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1,



commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;

- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario”.

Motivazione

La proposta rende possibile l'adozione dei programmi di potenziamento ed incentivazione delle attività di recupero dell'evasione sui tributi locali senza condizionarne la validità all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Si precisa inoltre che tale possibilità è esercitabile dagli enti che sono in esercizio provvisorio, nel periodo intercorrente dal 31 dicembre fino all'eventuale nuovo termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si ritiene infatti che la facoltà in questione debba poter concorrere al processo di formazione delle previsioni anche nei casi indicati, evitando una discriminazione che pur costituendo un incentivo all'accorciamento del percorso di approvazione del bilancio, rappresenta tuttavia una incongrua penalizzazione che deriva da difficoltà spesso indipendenti dalla volontà dell'ente.

Viene inoltre chiarito che le somme che confluiscono nel fondo per l'incentivazione del personale non concorrono al computo ai fini del rispetto dei limiti di legge in materia di salario accessorio.

Infine, nel caso di attività di riscossione date in concessione a soggetti terzi, le incentivazioni sono ammissibili, entro un limite economico inferiore, al fine di sostenere le attività di controllo e di cooperazione con il concessionario, che rivestono grande importanza per l'efficacia della riscossione delle entrate proprie.

9. Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto *

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:


“1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma



11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

Motivazione

La norma proposta posticipa di un ulteriore anno l'obbligo di iscrizione del FAL nel bilancio degli enti in stato di dissesto, di cui all'articolo 16 del dl 115/2022. Il posticipo è necessario, in primo luogo, per non determinare ulteriori condizioni di aggravamento per gli enti in fase di gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, attraverso il quale si dovrebbe compiere il percorso di risanamento post-dissesto, che non hanno margini per assorbire l'aggravio costituito da una quota – spesso di rilevanti dimensioni – di ammortamento del disavanzo connesso alle anticipazioni. Deve essere chiaro che tale posticipo non determina alcun effetto riduttivo degli obblighi di restituzione delle anticipazioni che restano in capo all'ente sul versante della competenza economico-finanziaria.

Va in secondo luogo ricordato che è in corso un processo di revisione del Testo unico degli enti locali, nel cui ambito si confida di poter registrare una sistemazione della complessa materia dei disavanzi da Fondo anticipazione liquidità, sotto il duplice profilo del rigore contabile e della sostenibilità.

10. Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023) *

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY "Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023)"

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

Motivazione

La modifica proposta consente di non limitare i beneficiari dell'anticipazione agli enti che non abbiano mai goduto di precedenti erogazioni, bensì di assicurare che l'ulteriore erogazione avvenga in ogni caso fino a concorrenza dell'ammontare della massa passiva censita con il dissesto anche considerando eventuali anticipazioni già accordate.


11. Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF *

Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

Motivazione

L'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, nonché, per quanto riguarda l'Imu, l'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell'efficacia, l'invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del ministero entro il successivo 28 ottobre.

A causa della proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2023 al 15 settembre, e della coincidenza del termine di invio (14 ottobre) con un sabato, molti enti non



hanno potuto rispettare il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i funzionari comunali perché l'inefficacia della delibera può comportare danno erariale. Ad oggi sono 151 i Comuni che hanno inviato tardivamente le delibere di approvazione delle aliquote IMU, mentre sono 137 quelli che hanno inviato tardivamente le delibere tariffarie Tari.

La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (15 settembre 2023) ed inviate entro il 30 novembre 2023, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d'imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l'IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 2 dicembre, in base all'art. 15-bis, dl 34/2019).

12. Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002 *

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole "Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.


Si è osservata, nella pratica, una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas (contratti di somministrazione) e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve moltissime fatture (centinaia i Comuni piccoli, migliaia quelli medi e grandi) che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore. Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell'utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all'utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati.

In tutti questi casi, perviene all'Ente l'ingiustificata richiesta di versare l'importo di 40 euro con conseguente marcata crescita del contenzioso a fronte della pretesa del cessionario, sproporzionata rispetto al dovuto per il servizio reso.

Su circa 1.500 Comuni intervistati da IFEL, il 31% ha visto ceduto (anche con cartolarizzazione) il proprio debito relativo alle utenze e il 77% di questi si è trovato in difficoltà, costretto ad una gravosa attività istruttoria e/o di giudizio che ne ha ridotto la capacità amministrativa dell'ente rallentando, in particolare, i processi di gestione dei pagamenti.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che nei contratti di somministrazione l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, è riferito al periodo di somministrazione e alla sola richiesta di pagamento dei relativi consumi.



13. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali *

Articolo X

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che "Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione."

*Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal **Legislatore** che, **con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari** assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.*

*La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito ai factor causa, oggi, la **forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali**, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.*

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto



di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un **mercato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.**

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.

Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in sede giudiziaria, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali.

14. Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi *


1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.



La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" alla fine del periodo sono abrogate.

Motivazione

L'attuale formulazione del dispositivo introdotto tra le misure di supporto al risanamento delle città maggiori (co 572, lett. a della legge di bilancio per il 2022), ripreso dalle analoghe norme riguardanti i capoluoghi di provincia in eccesso di disavanzo e i Comuni capoluogo sedi di città metropolitana in eccesso di indebitamento (art. 43, commi da 2 a 8, del dl 50/2022), prevede la facoltà di istituire una "addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero", che per la parte portuale è concepita in relazione ai diritti imposti dalle Autorità portuali. Tale collegamento si è rivelato poco efficiente per le difficoltà riscontrate nei Comuni interessati (tra questi Genova e Salerno) nel concordarne con le Autorità le modalità applicative.

La norma proposta riformula la facoltà in questione sul modello del "contributo di sbarco" applicato da diversi anni dalle isole minori e normato da una modifica al d.lgs. n. 23/2011.

15. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale *

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il **60** per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

Motivazione

*La norma proposta **al comma 1** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.*



Negli ultimi anni, infatti, il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La norma non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto dell'addizionale aeroportuale, a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

*La norma proposta **al comma 2** ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, venuta meno a seguito dell'inclusione della legge istitutiva dell'addizionale comunale diritti di imbarco nell'elenco 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).*

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 le entrate riversate dai gestori a titolo di addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale non sono state ripartite per intero ai Comuni aventi diritto da parte del Ministero dell'Interno e gli importi riversati hanno avuto un andamento altalenante ed in continua discesa. Le disposizioni menzionate hanno modificato il modo di procedere con riferimento alle assegnazioni in questione, eliminando alcuni passaggi di bilancio, ma non la natura dell'entrata, il quantum dell'addizionale comunale, né il vincolo di destinazione previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che non è stato formalmente abrogato. I ministeri competenti, come è emerso a seguito dei chiarimenti richiesti dall'Anci in varie sedi tecniche ed istituzionali, non hanno considerato la natura di entrata propria dei Comuni tipica dell'addizionale in questione, cosicché anche tale spettanza è stata decurtata alla stregua delle altre voci di entrata statale confluite nel fondo costituito con la Legge finanziaria per il 2008. Si ritiene pertanto opportuno che le entrate da addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuale tornino nelle casse dei Comuni aventi diritto.

16. Contributo piccoli Comuni *

Art. 85

Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate


All'articolo 85 i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;*
- b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso*
- c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente.”*

Motivazione



La riformulazione dei criteri di assegnazione del fondo destinato ai piccoli comuni in spopolamento, di cui all'art. 85 si rende necessaria per gli effetti eccessivamente restrittivi dei criteri attualmente previsti e applicati nel 2022 per il riparto di un analogo fondo.

In particolare, l'accesso al beneficio è stabilito a favore degli enti con popolazione 2022 inferiore di almeno il 6% rispetto al dato del 2011. Inoltre, i requisiti relativi al reddito medio pro capite e all'indice IVSM sono utilizzati non per la determinazione dell'accesso al beneficio, bensì per rafforzare l'ammontare del contributo nella misura, rispettivamente del 20% (reddito medio pro capite inferiore al dato medio nazionale) e del 10% (indice IVSM superiore alla media nazionale).

Questo dispositivo permette di ampliare i beneficiari a circa 2mila comuni, per un valore compreso tra 8 euro e 14 euro per abitante.

17. Risorse delle Città metropolitane *

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

La proposta comporta maggiori oneri pari a: 70 mln. di euro per il 2024; 90 mln. di euro per ciascuno degli anni; 50 mln. per ciascuno degli anni successivi.

Motivazione

*Le norme proposte mirano a soddisfare parte del **fabbisogno finanziario delle città metropolitane** derivante da due distinti fenomeni. In primo luogo, il preoccupante **calo dei***



gettiti da tributi automobilistici, che rappresentano oltre la metà delle risorse proprie degli enti, inizialmente indotto dal blocco delle attività derivante dalla pandemia da virus Covid-19 e poi proseguito per effetto delle difficoltà di approvvigionamento sui mercati delle materie prime e dei componenti dei veicoli, nonché della crisi energetica in corso. È prevedibile che le riduzioni osservate nello scorso triennio e proseguite nel 2023 in modo solo lievemente attenuato comprendano una componente strutturale in grado di minacciare in modo stabile la dimensione ordinaria delle entrate delle Città metropolitane. La norma proposta con i **commi da 1 a 3** assegna un contributo di 40 milioni di euro annui tra il 2024 e il 2026 in proporzione delle perdite di gettito subite da ciascun ente, tenendo conto delle risorse già assegnate con il dl 50/2022 alla Città metropolitana di Roma, prendendo a riferimento il gettito ordinario del 2019. Il comma 2 permette inoltre agli enti di imputare parte delle somme assegnate di anno in anno sull'esercizio precedente in fase di rendiconto per contrastare l'insorgere di disavanzi – o l'aggravamento di disavanzi già in essere – derivanti dalle perdite di gettito oggetto del ristoro.

Con il **comma 4**, inoltre, viene aumentato il fondo istituito nel 2022 per tenere conto del nuovo assetto del finanziamento delle Città metropolitane e delle Province finalizzato a riequilibrare progressivamente lo sbilancio tra fabbisogni standard e risorse proprie gravate da un rilevantisimo contributo alla finanza pubblica determinato dai tagli insostenibili dello scorso decennio, sbilancio certificato in oltre 300 milioni di euro annui. Il contributo istituito con la legge di bilancio per il 2022, tuttavia, determina maggiori risorse a regime a favore delle CM per soli 159 milioni di euro e in un arco decennale. L'assegnazione di 50 milioni aggiuntivi risponde quindi alla necessità di rafforzare questo dispositivo a decorrere dal 2024 anche al fine di assicurare le condizioni per una migliore gestione dei numerosi interventi PNRR di cui le CM sono soggetti attuatori.

Infine, il **comma 5** mantiene ancora per il biennio 2024-25 l'erogazione annuale straordinaria per le CM di Roma e di Milano per rispettivamente 20 e 10 milioni di euro.

18. Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR *

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

Motivazione

L'emendamento è necessario ed estendere temporalmente per tutta la durata del PNRR la misura già prevista, ma per il solo anno 2023, dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 44/2023. In dettaglio, si chiede di consentire che il contributo erogato ai piccoli comuni per procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR per una determinata annualità, dal 2022 al 2025, possano essere impiegate anche nelle annualità successive, ma comunque entro il 31/12/2026.



19. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

Art. 2 bis

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Perle finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

Motivazione

La legge n.178 del 2020, all'articolo 1, commi da 797 a 800, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi relativi al percorso di accompagnamento sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e l'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto pari a 1 a 4.000. Contestualmente, introduce un contributo nazionale, in deroga ai limiti assunzionali, riservando a tale fine una quota delle risorse del Fondo povertà.

Il medesimo comma non precisa che tali deroghe si applicano anche alle diverse forme associate dei Comuni, pure richiamate al comma 797 quali modalità di gestione dei servizi, lasciando spazio a interpretazioni restrittive.

Si ritiene pertanto necessaria la modifica al comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle diverse forme associative comunali che sono sempre più diffuse nel campo delle politiche sociali. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziare ai sensi dell'art. 1 commi 797-800 legge 30 dicembre 2020 n. 178.

20. Fondo Unico Politiche Sociali *

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il



Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025

Motivazione

La previsione di un Fondo sociale nazionale unico in cui far confluire i principali fondi sociali nazionali nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, e Fondo Povertà) consente di evitare l'attuale disallineamento tra i vari fondi in termini di tempistiche, criteri e modalità di trasferimento, gestione e rendicontazione, semplificando, uniformando e velocizzando le procedure e favorendo la programmazione unitaria pluriennale e l'uso integrato delle risorse a livello territoriale.

ULTERIORI NORME

21. Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid 2022

Aggiungere il seguente articolo:

“L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.”

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtù della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle residue risorse acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19” erogate nel biennio 2020-2021.

Alla luce della mancata presentazione della certificazione richiesta entro il 31 maggio 2023, gli enti locali dovranno restituire le risorse straordinarie non utilizzate alla fine del 2021, pur nel caso in cui le stesse siano state utilizzate nel corso del 2022.


La proposta emendativa intende pertanto abrogare la doppia sanzione che altrimenti si determinerebbe, ossia la sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione che si intende abrogare, nonché la restituzione di risorse Covid utilizzate nel 2022 ma non certificate.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

22. Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato “Fondo nazionale per la sicurezza urbana”, con una dotazione pari a XXXXXX milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31



maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione

Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

A partire dall'utilizzo delle risorse del Fondo sicurezza urbana istituito con la L. 132/2018, con le diverse previsioni per i Comuni capoluogo metropolitano e per gli altri Comuni attraverso le iniziative c.d. "Scuole sicure" e "Spiagge sicure", agli stanziamenti a valere sul Fondo Unico Giustizia che le hanno integrate, anche con quelle ulteriori c.d. "Laghi sicuri" e "Truffe agli anziani". Emerge pertanto l'esigenza di un'unificazione di tali molteplici strumenti di finanziamento esistenti, con l'istituzione di un unico Fondo nazionale che possa rispondere alle diverse finalità anche per far fronte alle complesse richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono ai Sindaci. Una quota del Fondo andrà destinata alle assunzioni a tempo



determinato e indeterminato e ripartita tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

23. Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Motivazione

*La proposta normativa mira, con il **comma 1**, ad assicurare un ulteriore sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021 (dl. n.73/2021), pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, la norma proposta amplia la platea dei beneficiari (nel complesso, circa 120 enti locali ulteriori, rispetto ai 365 coinvolti dal primo contributo), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile



all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta.

Nel complesso, l'ulteriore contributo proposto permette di neutralizzare un'ulteriore quota di maggior disavanzo derivante dalla citata sentenza CCost 80/2020, contribuendo ad evitare aggravii che inciderebbero sugli equilibri correnti degli enti coinvolti, nell'attuale contesto di incremento dei prezzi e di attuazione del PNRR.

*Infine, al **comma 2**, la norma proposta prevede una distinta quota di sostegno finanziario, pari a 25 milioni di euro, appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota si aggiunge alla precedente assegnazione già intervenuta con il dl 17/2022 (per 22,6 mln. di euro), concorrendo nel complesso a ridurre di circa un terzo l'onere per maggiori rate di restituzione gravanti sui 20 enti locali coinvolti.*

Appare opportuno sottolineare che ambedue i contributi in questione evitano maggiori aggravii dovuti a dichiarazioni di incostituzionalità di norme legislative e non a cattiva gestione degli enti interessati.

24. Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

Motivazione

I Comuni che escono dal dissesto devono formulare un "bilancio stabilmente riequilibrato" basato su forti restrizioni in termini di abbattimento delle spese correnti e rafforzamento delle entrate anche con l'innalzamento al massimo di legge delle aliquote o tariffe. Il riequilibrio comporta di norma severe riduzioni nei livelli di servizio offerti alla cittadinanza, incontrando comunque un limite nella necessità di far fronte al pagamento annuale del rimborso di prestiti in precedenza contratti e dei relativi interessi, oltre che dei debiti che residuano, nella quasi totalità dei casi, a seguito della conclusione della gestione straordinaria a cura dell'"Organismo straordinario di liquidazione".

La norma proposta permette l'accesso alla rinegoziazione dei mutui con allungamento delle scadenze non oltre il 2043, con l'appostamento di un fondo di 5 milioni di euro, superando



le limitazioni che attualmente escludono da queste operazioni gli enti che non abbiano deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato e mitigando un fattore critico molto rilevante per definire il percorso di risanamento.

25. Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).


2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.”

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha in pratica dichiarato l'incostituzionalità di tutte le norme riguardanti la nozione di abitazione principale, stabilendo che non possano esserci restrizioni ai casi di pluralità di abitazioni principali utilizzate da diversi componenti del medesimo nucleo familiare. La sentenza costituisce, peraltro il punto di arrivo di una lunga serie di modifiche normative e di pronunce giurisprudenziali, intervenuti negli scorsi anni, quando la classificazione tra le abitazioni principali e tra le unità abitative assimilabili alle principali ha comportato l'esenzione dei prelievi immobiliari comunali in base alla legge n. 208 del 2015, con compensazioni determinate in base al gettito all'epoca registrato.

26. Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali

Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini



previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

Motivazione

La proposta di emendamento considera tutti quei casi in cui si verificano calamità naturali circoscritte ad un territorio, che non generano una norma nazionale di esenzione dell'IMU. In questi territori si crea il paradosso per cui coloro che abitavano un immobile con le caratteristiche dell'abitazione principale (residenza e possesso) si trovano a dover lasciare le proprie abitazioni perché dichiarate inagibili da un'ordinanza comunale di sgombero. In forza della normativa oggi vigente, tali immobili acquisiscono l'inagibilità e quindi ad essi va applicata ai fini del pagamento dell'IMU, il 50% della base imponibile, anziché l'esenzione totale come abitazione principale. Si ritiene quindi opportuna una norma che sani il paradosso.

27. Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

Motivazione

L'incidenza delle spese per obblighi di allontanamento dalla casa familiare di minori, stabiliti dal giudice a carico dei Comuni di residenza degli interessati può incidere in modo rilevante sugli equilibri di bilancio, con particolare riguardo agli enti di minore dimensione. Nel 2021 sono stati stanziati 3 milioni di euro per il sostegno ai Comuni fino a 3mila abitanti gravati da tali spese. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione di molto superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento).



La norma proposta istituisce un fondo di 50 milioni di euro annui fino al 2027, in attesa di una ridefinizione organica del finanziamento degli oneri in questione, ampliando al tempo stesso il perimetro dei beneficiari ai Comuni con popolazione fino a 100mila abitanti, ma riservando la maggior parte del contributo (30 mln. di euro) agli enti di minore dimensione.

28. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: *“Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.”*;
- b. al comma 2, primo periodo, le parole *“entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022”* con le seguenti parole: *“entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.”*

Motivazione

Il “Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti” (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.


Il 2022 è stato l'ultimo anno di operatività del Fondo e occorre pertanto una norma di chiusura che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. Sono infatti attese ulteriori sentenze, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto. La norma mira, pertanto, a prorogare per un ulteriore triennio l'operatività del Fondo mediante l'utilizzo delle risorse non assegnate negli anni precedenti per effetto di alcune peculiarità del dispositivo (sentenze che giungono a distanza di anni e la previsione di specifici vincoli di bilancio per l'accesso al Fondo). **Tali economie ammontano a circa 10,3 milioni di euro a valere sulle risorse 2020 e 2021, alle quali dovranno essere aggiunte quelle che prevedibilmente deriveranno dal riparto 2022 (il riparto è previsto che avvenga entro marzo 2023 sulla base delle richieste presentate entro il 20 dicembre 2022).**

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

29. Interventi a favore delle gestioni associate

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole *“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni”* con le seguenti:

“non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere



dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Motivazione

*In attesa del riordino della normativa sulle gestioni associate nella revisione del TUEL, per un deciso rilancio del tema del rafforzamento della governance locale attraverso una migliore erogazione dei servizi e delle funzioni comunali, occorre un segnale di sostegno concreto per lo sviluppo dei processi associativi. Le **circa 500 Unioni di Comuni**, Ente locale associativo di principale riferimento, che ad oggi risultano costituite in ogni Regione testimoniano la volontà di cooperare in rete di circa 3.000 Comuni, nonostante l'incertezza di una normativa che non ne agevola il percorso come dovrebbe per rafforzare, in particolare, i piccoli Comuni. La norma proposta è volta a conferire una più adeguata consistenza e certezza dei contributi statali risalenti al 2014, anno in cui erano costituite circa 370 Unioni per 1900 Comuni.*

30. Abrogazione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 98/2022

Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter sopprimere le parole "Fino al 31 dicembre 2023,".

Motivazione


L'emendamento si rende necessario e urgente in quanto, l'apposizione del termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'art. 1, comma 20-ter, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito in legge 24 febbraio 2023 n. 14, apre ad interpretazioni della norma che escludono, dal 2024, la possibilità che il contributo statale per l'indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

31. Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi



della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”

Motivazione

La norma è necessaria per dare continuità applicativa alla disposizione emendata, che aveva introdotto la possibilità di utilizzare una quota limitata della capacità assunzione dei comuni per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa. Considerato che il nuovo contratto collettivo di comparto ha sostituito l'istituto delle posizioni organizzative con quello delle elevate qualificazioni, in attuazione del precetto normativo che ha imposto l'aggiornamento degli ordinamenti professionali nella contrattazione collettiva di tutti i comparti della pubblica amministrazione, si rende ora necessario l'aggiornamento proposto.

La norma non necessita di copertura finanziaria, considerato che l'eventuale utilizzo di risorse per finanziare un incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione determina una corrispondente riduzione della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato.

32. Anticipazione oneri per i rinnovi contrattuali

Art. 10.

(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

All'art. 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per armonizzare la previsione di cui all'art. 2 del DDL Bilancio, e all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145/2023, a quanto previsto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la neutralizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali rispetto al computo della spesa di personale ai fini della capacità assunzionale. La mancata approvazione dell'emendamento determinerebbe per Comuni e Città metropolitane una insostenibile compressione degli spazi assunzionali nell'esercizio 2024.

33. Comandi e distacchi di personale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituire le parole: “, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte” con



le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

Motivazione

Il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri.

La norma proposta ha quindi la finalità di garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche.

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto, ampliando le possibilità di ricorrere a comandi e distacchi, riduce la necessità di ricorrere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

34. Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41

- abrogare la lett. c);

Motivazione

I commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 hanno l'obiettivo fondamentale di consentire un incremento controllato, sostenibile e temporaneo del budget che ciascuna amministrazione può destinare alla retribuzione accessoria del personale coinvolto nell'attuazione del PNRR.

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che la normativa d'urgenza sull'attuazione del PNRR ha consentito il potenziamento degli organici attraverso nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza però prevedere la corrispondente possibilità di incrementare i limiti agli stanziamenti per il salario



accessorio, con la conseguenza che per tutti i nuovi assunti non è ad oggi possibile alimentare gli istituti di salario accessorio, se non riducendolo al personale già in servizio.

Questa circostanza contribuisce alla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali, riducendo in modo significativo la partecipazione ai concorsi banditi per il reclutamento straordinario e alimentando il fenomeno per cui molti neo-assunti rinunciano all'impiego dopo pochi mesi dalla presa in servizio.

La misura è congegnata in maniera tale da garantire sia l'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, in quanto misura facoltativa, che la sostenibilità finanziaria, in quanto il comma 4 individua puntualmente i presupposti abilitanti.

Si segnala tuttavia che la previsione contenuta nella lett. c) del comma 4, e in particolare l'incidenza dell'8% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Città medie e grandi, tutte le Città metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibilità di applicare la misura in questione, rendendola di fatto inutile.

Con l'emendamento proposto si chiede pertanto di espungere la lett. c), evidenziando peraltro che gli ulteriori requisiti individuati dal comma 4 sono sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della misura.

35. Modifiche all'art. 2- Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te

Art. 2

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole “e il Ministro dell'Economia e delle Finanze” aggiungere le seguenti parole “previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali”.

Motivazione

Trattandosi di una misura che coinvolge direttamente i Comuni è opportuna una condivisione del decreto di riparto del Fondo di cui all'art. 1 comma 450 della legge 29 dicembre 2022 in sede di Conferenza Stato- Città e autonomie locali

36. Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso)

“Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di



contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Motivazione

Analogamente a quanto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali a valere sulle risorse del Fondo Povertà, si ritiene necessario estendere la deroga ai vincoli assunzionali anche alle assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso). Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234

37. Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali (adeguamento livelli di progettazione a nuovo Codice appalti)

Aggiungere il seguente articolo

Articolo XY "Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"


In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

Motivazione

A seguito dell'approvazione della riforma del codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 è stata eliminata la nozione di progetto "esecutivo" nell'individuazione delle diverse fasi di progettazione degli investimenti in opere pubbliche, a favore di un contestuale rafforzamento della nozione di "fattibilità tecnico economica" dell'intervento. I livelli di progettazione attualmente previsti si riducono dunque a due: il "progetto di fattibilità tecnico-economica" e il "progetto esecutivo", in luogo dei precedenti tre ("progetto preliminare"; "progetto definitivo"; "progetto esecutivo").

Tale modifica confligge con le disposizioni del TUEL (art. 204, co. 2, lett. e) in materia di clausole e condizioni per la stipula di contratti di mutuo tra gli enti locali e gli istituti di credito che richiedono l'approvazione "del progetto definitivo o esecutivo". Questa incoerenza può costituire un grave ostacolo al normale dispiegarsi delle attività di investimento degli enti locali, sotto il profilo dell'acquisizione di risorse attraverso accensione di prestiti. La questione riguarda anche i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, pur formalmente esclusa dalle condizioni di cui al comma 2, che si è sempre conformata per consolidata prassi a tali clausole, compresa quella riguardante il livello di progettazione richiesto.

La norma proposta riconduce la clausola connessa al livello di progettazione all'avvenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, livello iniziale che è stato però significativamente rafforzato dalla recente riforma del Codice degli appalti, come si evince dalle prescrizioni dell'art. 41, co. 6, del Codice stesso e, pertanto, fornisce un solido riferimento per assicurare la robustezza dell'impianto progettuale sul quale si poggia il progetto di investimento oggetto di richiesta di finanziamento.



Peraltro, lo stesso nuovo Codice prevede, in materia di coordinamento con la disciplina delle varianti urbanistiche che “il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo” (art. 41, co. 7) e, più in generale, che «ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, [...] si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del [nuovo] codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal [nuovo] codice stesso» (art. 226, co.5).

38. Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

All'art. 14, comma 4, primo periodo, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, come convertito dalla L.41/23, le parole “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2026”.

Motivazione

L'emendamento, intervenendo sul d.l. 13/2023, proroga al 2026 l'efficacia delle procedure semplificate in materia di affidamenti e contratti pubblici, previste sia dagli articoli 1 e 2 del d.l.76/2020, convertito in L.120/2020, sia dall'articolo 1, commi 1 e 3, del d.l. 32/2019, convertito in L.55/2019, per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Pertanto, attraverso questa proposta emendativa, fino al 31 dicembre 2026, i Comuni non capoluogo, per gli interventi suddetti, potranno ricorrere alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui dall'articolo 1, comma 1, del citato d.l. 32/2019, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), punto 1.2 del d.l. 77/2021.

39. Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico - L. 160/2019 (PNRR c.d. “Piccole opere”) per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022

All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;*
- b) *al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo: “Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;*
- c) *al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: “Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024”.*

Motivazione

La proposta emendativa mira a consentire ai numerosi enti di avviare interventi che rappresentano, sommati insieme, una quota importante di risorse della misura cosiddetta “piccole opere”, evitando che resti inutilizzata (o sia oggetto di revoca) a causa di ritardi di modesta entità nell'affidamento dei lavori, a seguito spesso della necessità di rivedere i computometrici e i quadri economici delle opere, a seguito della revisione dei prezziari



regionali. Tra le criticità, perdurano le problematiche legate al reperimento dei materiali e alla timida risposta del mercato e degli operatori dei settori interessati. Per analoghe motivazioni di affaticamento della filiera imprenditoriale, anche la realizzazione delle opere – di cui alla scadenza del 31/12/23 per l'annualità 2022 – ha necessità di una proroga temporale.

40. Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo

Art x

(Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di prorogare per tutto il 2024 le previsioni recate dall'art. 38 bis del DL n. 76/2020 in materia di adempimenti connessi alla realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche; tali disposizioni, introdotte inizialmente per far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno avuto un grande impatto in termini di semplificazioni per cui, nelle more di un riordino e di una estensione a regime delle previsioni ivi contenute, si ritiene comunque necessaria la proroga per tutto il 2024.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

41. Semplificazione delle verifiche su situazione gestionale dei servizi pubblici locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)

All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- 1) Al comma 1, primo periodo:
 - le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
 - dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
 - dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati".

- 2) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.



3) Al comma 3, la parola “*dodici*” è sostituita da “*ventiquattro*”.

Motivazione

La proposta emendativa al **punto 1)** è volta a semplificare la verifica periodica e la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nuovo ed ulteriore adempimento a carico degli enti locali, previsto dal d.lgs 201/2022, che la nuova norma dispone di effettuare, in prima applicazione, entro il 31 dicembre p.v. Tale ricognizione prevede di rilevare, per ogni servizio affidato sul proprio territorio- tramite una specifica relazione - «*il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico*», oltre che la misura degli affidamenti in house e gli oneri a carico degli enti affidanti, a prescindere dal fatto che gli enti locali siano o meno proprietari della società. In merito a ciò, la proposta emendativa è necessaria per semplificare gli oneri previsti dalla nuova norma, prevedendo che siano invece gli enti affidanti a predisporre la relazione e non, diversamente dalla previsione attuale, tutti gli enti che ne beneficiano. Ciò, in caso di servizi a rete, semplifica la procedura in quanto consente che sia l'ente di Governo dell'Ambito (EGATO) a predisporre ed inviare la relazione sulla gestione dei SPL e non il singolo Comune, al quale invece sarà solo trasmessa. In questo modo, viene evitato l'inutile ed onerosa duplicazione di relazioni anche da parte dei Comuni dell'Ambito, che, altrimenti dovrebbero comunque predisporle, ma chiedendo informazioni all'EGATO stesso non essendo questi ultimi, parte attiva dell'affidamento.

Vieppiù, la norma vigente prevede che la relazione sia contestuale rispetto a quella sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art.20 del Tusp), di cui solo nel caso di servizi affidati a società in house costituirebbe un'appendice. In tal caso i Comuni dovrebbero inviare la relazione due volte, al Mef tramite l'applicativo partecipazioni - quale eventuale appendice del piano di razionalizzazione - e ad Anac, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 mentre, al contrario, gli enti d'ambito non avrebbero nessun adempimento diretto. L'emendamento, al **punto 2)**, dispone quindi l'abrogazione di tale previsione, semplificando la procedura anche per le società in house. Infine, la proposta emendativa, **al punto 3)**, prevede un tempo più congruo per i succitati adempimenti, facendo decorrere la fase di prima applicazione della suddetta ricognizione da dicembre 2024.

42. Modifiche all'art. 208 del codice della strada


Dopo l'articolo 92 è inserito il seguente articolo:

“Art. 92-bis (Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,



- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.”

Consequentemente al comma 5-bis, le parole “di cui alla lettera c)” sono abrogate.

Motivazione

La proposta raggruppa le possibili finalità dell'impiego vincolato del 50% dei proventi da violazioni al Codice della strada abolendo l'ulteriore suddivisione in sotto-quote. Viene così semplificato e reso più flessibile il dispositivo dei vincoli, lasciando all'autonomia del Comune la scelta sugli impieghi nel tempo più utili d'opportuni.

Sono comunque mantenute le voci di impiego preesistenti, con l'aggiunta della possibilità di finanziare la redazione dei piani di cui all'articolo 36 del Codice della strada (Piani urbani del traffico), il cui elemento centrale è costituito dal perseguimento di elevati livelli di sicurezza stradale urbana.

La norma proposta, inoltre, esplicita che il calcolo della quota vincolata deve avvenire al netto degli oneri sostenuti per l'accertamento e la riscossione dei proventi da multe.

43. Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi.



Motivazione

La proposta normativa in esame è finalizzata a concedere agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR “sport e Inclusione Sociale”, previo assenso da parte del Dipartimento per lo Sport, di utilizzare i ribassi d’asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d’opera, nel rispetto delle previsioni dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, anche all’aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi. Allo stato attuale della normativa, ai sensi dell’articolo 11 degli avvisi pubblici a manifestare interesse pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport e delle previsioni contenute negli Accordi stipulati con i soggetti attuatori, le eventuali economie derivanti dalla procedura non possono essere utilizzate dall’ente locale e restano nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport. La proposta normativa non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

44. Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

(Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)

All’art. 11 del decreto-legge 123/2023, come convertito nella Legge159/2023, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: 2-ter. *Per le medesime finalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026*

Motivazione

L’emendamento è finalizzato ad implementare il fondo per affitti e noleggi delle strutture temporanee, destinato agli Enti locali beneficiari del finanziamento PNRR “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Missione 2 C3 – Investimento 1.1) per ospitare gli studenti durante gli interventi di demolizione/ricostruzione delle scuole.

